

A scuola di “Sicurezza”

Se ci chiedessimo **da quanto tempo sussiste una legislazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**, probabilmente ci diremmo dagli anni della ricostruzione industriale o dal 1994, quando nacque il primo testo unico sulla citata materia.


Invece, già nella Bibbia –**IV sec. a.C.**– nel libro del Deuteronomio (capitolo 22, versetto 8) troviamo scritto: “Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue, qualora uno cada di là”.

Sempre nel IV sec. a.C., **Ippocrate** si occupava del rapporto tra lavoro e malattie, insegnando ai suoi discepoli a informarsi sempre del mestiere dei loro pazienti per meglio diagnosticare le malattie.

Nell’epoca romana e in quella **medievale** si prestava attenzione alla salute dei lavoratori, ma fu nel **1556** che un medico tedesco – tale Georg Bauer (1494-1555), più noto con il nome latinizzato *Georgius Agricola*, scrisse il *De Re Metallica* (sulla natura dei metalli), dando un contributo all’arte mineraria. In questo testo, oltre alle metodologie estrattive, venivano individuate le malattie collegate a questo tipo di attività.

© arivalamachina.com

Nel **1700**, incontriamo un’altra figura storica! È quella di Bernardino Ramazzini, professore di medicina all’Università di Modena e Padova. Questi pubblicò il testo “*De Morbis Artificum Diatriba*” dove associò circa quaranta malattie alle occupazioni, soprattutto artigianali, di quel periodo.



Intanto, **tra il 1760 e il 1830**, si apriva lo scenario della prima parte della “Rivoluzione industriale”, ovvero di quel processo di sviluppo che ha trasformato la società da un sistema agricolo – artigianale ad un sistema industriale moderno; mentre il secondo periodo si ebbe dal 1870, con l’introduzione dell’elettricità e del petrolio; e poi la terza Rivoluzione industriale che si sviluppò nel 1970, con l’introduzione massiccia dell’elettronica, delle telecomunicazioni e dell’informatica.

Nella prima metà dell’800 i bambini cominciarono a lavorare nelle fabbriche all’età di 6-7 anni per circa 12 ore al giorno, tanto che nel **1833** si regolamentò il lavoro minorile:

- Ragazzi 11-18 anni massimo 12 ore al giorno;
- Ragazzi 9-11 anni massimo 8 ore al giorno;
- Ragazzi al di sotto dei 9 anni divieto di lavoro.
- 1902 – età minima per lavorare 12 anni
- 1904 – età minima per lavorare 14 anni.

In seguito, **dal 1886 al 1899**, una serie di leggi regolamentarono le occupazioni dei lavoratori in miniera e l'impiego di fanciulli sul lavoro, ma fu anche l'inizio delle prime norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali..

Consideriamo che durante il giorno i bambini e gli altri operai rimanevano chiusi nelle fabbriche ad una temperatura di 26-30 gradi in uno spazio angusto, con poca aria e finestre piccole. Molti bambini, conseguentemente, si ammalavano o si ferivano con le macchine.

C'era solo un intervallo di mezz'ora per la colazione e un altro intervallo di mezz'ora per il pranzo; se i bambini arrivavano alla fabbrica in ritardo o commettevano qualche sbaglio venivano picchiati dai sorveglianti.

Con l'avvento del XX secolo, per la tutela dei lavoratori e per la regolamentazione del diritto al lavoro si sviluppò una produzione legislativa significativa, che prese avvio nel **1906**, anno di apertura del Primo Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro, cui si affiancò il Codice Penale del 1930 (il "codice Rocco"), il Codice Civile del 1942 e la Costituzione della Repubblica Italiana, che fu promulgata il 27 dicembre 1947 entrando in vigore il 1° gennaio 1948.

Il **1955** fu l'anno del cosiddetto "boom economico" e con esso vi furono una serie di Decreti del Presidente della Repubblica, ora abrogati, che trattavano la prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/1955), le norme d'igiene del lavoro (D.P.R. 303/1956) e altri testi legislativi.

Infatti, il concetto moderno della "sicurezza del lavoro" ha il suo esordio con la Rivoluzione industriale "del terzo periodo" ovvero quello che inizia, come detto prima, nel **1970** con **l'introduzione massiccia dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica**. Compiono due pilastri legislativi che migliorarono il mondo del lavoro:

1970 – Legge 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori.

Articolo 9. Tutela della salute e della integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica;

1978 – L'istituzione del servizio sanitario nazionale con la legge n. 833 del 23 dicembre, individua nelle unità sanitarie locali il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Tuttavia, l'importantissima produzione di tali fondamentali leggi dal punto di vista della magistratura presentava il limite di non rappresentare un *unicum* che potesse dare un contributo efficace al Magistrato, impegnato a rubricare un certo tipo di reato: iniziava ad emergere la consapevolezza della necessità di poter disporre di un testo unico normativo che diventasse strumento agile per tutti gli operatori del diritto. Il cammino per approdare al testo unico della sicurezza sul lavoro era però ancora relativamente lungo.

Alla fine degli anni ottanta si dovette dare attuazione alle direttive del Consiglio Europeo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: proprio in virtù di esse, precedute da vari Decreti del Presidente della Repubblica, nacque il **D. Lgs 19/09/1994, n. 626**.

Finalmente l'Italia ebbe il suo primo testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, presentandoci così una raccolta di norme che disciplinavano una materia "settoriale" in modo organico; successivamente anche il D.L.vo 626/1994 fu abrogato e sostituito dall'odierno D.Lgs 81/2008 attualmente in vigore.

Il D.Lgs 81/2008 è suddiviso in 13 titoli. Dopo le disposizioni generali, i titoli entrano nel merito dei luoghi di lavoro, trattano le attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, attraversano tutta la disciplina con i vari rischi e con un titolo dedicato anche sulla protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario, chiudendo con due appendici A e B e una serie di cinquantuno allegati.

In questo prezioso contesto di sviluppo legislativo e culturale del nostro Paese, anche la scuola viene chiamata a fornire un proprio contributo. Attraverso la legge 107 del 2015, nota come la Buona Scuola, è istituita l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, successivamente modificata ed ora definita PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento)

La legge 107/2015, all'art. 1 comma 38, recita:

"Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."

Gli istituti tecnici, come il *Berenini*, iniziano il percorso didattico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dal terzo anno. Di norma sono svolti tre moduli di 4 ore, con i relativi test di apprendimento. Lo scopo è fornire all'alunno la conoscenza del rischio base sino al rischio medio generico, lasciando poi alle aziende le ultime quattro ore di formazione sul rischio specifico, durante il periodo di "Alternanza".

Come si evince da questo semplice *escursus*, la materia della sicurezza negli ambienti di lavoro nasce da lontano ed ha visto nel tempo importanti progressi: ora la vera sfida è che la tematica sia vista come una opportunità per tutti e diventi patrimonio culturale dell'intera società, per combattere le ancora innumerevoli ed ingiustificate "morti bianche" che costituiscono una assurda e profonda ferita per tutta la comunità.



La sicurezza a scuola

Norme di comportamento



Prof. Allegri Gian Paolo